

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 34

lunedì, 08 luglio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 21 Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015.	5
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2024, n. 22 Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015.	13
LEGGE REGIONALE 21 giugno 2024, n. 23 Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015.	20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2024, n. 24/R Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010.	27
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 25 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.	32
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2024, n. 26 Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.	68
SEZIONE II	77
CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno	78

ORDINE DEL GIORNO 12 giugno 2024, n. 762

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 12 giugno 2024, collegato alla legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 (Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015). In merito alla tutela del lavoro sportivo ed alle iniziative per favorire lo svolgimento della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità.

..... 78

SEZIONE III 80

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze 81

ORDINANZA 3 luglio 2024, n. 70

D.L.91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015
 - Intervento codice 09IR007/G4 - Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2 - CUP: J97B15000400003 CIG: 7037470FF2.
 Autorizzazione alla compensazione dei prezzi, SAL n. 4 , 5 e 6, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022.

..... 81

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2024, N. 21

Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Soggetti affidatari. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 21/2015

Art. 2 - Regolamento attuativo locale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 21/2015

Art. 3 - Clausola valutativa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 21/2015

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), e) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 21/2015 sono stati definiti i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi;
2. La fase attuativa di tali disposizioni, nell'ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l'introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell'attività sportiva e l'adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d'Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento: alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto; alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti; alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto; all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente; all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compresa la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
3. È, inoltre, necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi effettuati dal concessionario negli anni dell'affidamento in gestione, questo al fine di permettere agli enti locali di poter contare, al termine della concessione, su impianti ben mantenuti ed efficienti, con un notevole risparmio di spesa nell'affidamento delle strutture;
4. Con la presente legge, si procede altresì, sempre in relazione a quanto riscontrato nel periodo di attuazione della norma, a specificare che gli enti locali possono affidare la gestione degli impianti sportivi anche ai raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della citata l.r. 21/2015;
5. Infine, specifiche disposizioni, da attuare mediante previsione all'interno dei regolamenti degli enti locali, vengono introdotte in relazione al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e a quello di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi;

Approva la presente legge

Art. 1

Soggetti affidatari.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 21/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) dopo le parole: "federazioni sportive nazionali," sono inserite le seguenti: "nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti,".

Art. 2

Regolamento attuativo locale.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 21/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
"b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive;".
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
"c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
 - 1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
 - 2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
 - 3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell'impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
 - 4) delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
 - 5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell'entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 6) dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell'ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
 - 7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
 - 8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
 - 9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - 10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
 - 11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
 - 12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
"d) durata dell'affidamento in gestione commisurata, in particolare, all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;".
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.
5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.

6. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
 “h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;”.
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
 “2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).”.
8. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
 “2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).”.

Art. 3

Clausola valutativa.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 21/2015

1. All'inizio della lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 sono inserite le seguenti parole: “numero complessivo e”.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
 “c bis) natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi;”.
3. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
 “c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;”.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 19 giugno 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.06.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Testo unificato:

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 novembre 2021, n. 86

Proponenti:

Consigliere Marco Stella

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 marzo 2022, n. 113

Proponenti:

Consiglieri Vannucci, Sostegni, Ceccarelli, Fratoni, Spadi, Pieroni, Benucci, Niccolai, Giachi,
Pescini.

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 giugno 2024

Approvata in data 12 giugno 2024

Divenuta legge regionale 18/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2024, N. 22

**Disposizioni in materia di palestre della salute.
Modifiche alla l.r. 21/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Palestre della salute. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed i bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La Regione è impegnata, da tempo, a promuovere l'attività fisica in generale e, nello specifico, con il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, essa promuove e valorizza la pratica sportiva e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali;
2. La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
3. L'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie;
4. La Regione, pertanto, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute che le rendono idonee ad accogliere cittadini che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che, nello svolgimento di programmi di attività fisica personalizzati consigliati dal medico, li eseguono individualmente sotto la supervisione di professionisti dotati di specifiche competenze;

Approva la presente legge

Art. 1

Palestre della salute.

Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Palestre della salute

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite "palestre della salute" dall'articolo 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021.
4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 19 giugno 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.06.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 ottobre 2022, n. 147

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Sguanci

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 giugno 2024

Approvata in data 12 giugno 2024

Divenuta legge regionale 17/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2024, N. 23

**Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali.
Modifiche alla l.r. 30/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015
- Art. 2 - Disposizioni transitorie per l'integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Inserimento dell'articolo 114 bis nella l.r. 30/2015
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) l), n) e q), e l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno integrare la composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali, disciplinato dall'articolo 21 della l.r. 30/2015, con un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco, al fine di portare anche le istanze del mondo del lavoro all'interno dell'organo di amministrazione del parco stesso;
2. Si ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa del consiglio direttivo del parco;

Approva la presente legge

Art. 1

Consiglio direttivo.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015 la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto".
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015, è inserita la seguente: "c bis) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio;"
3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b), c) e c bis), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, nonché gli elenchi delle associazioni di categoria delle attività produttive e delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio."

Art. 2

Disposizioni transitorie per l'integrazione della composizione
del consiglio direttivo degli enti parco regionali.
Inserimento dell'articolo 114 bis nella l.r. 30/2015

1. Dopo l'articolo 114 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
"Art. 114 bis
Disposizioni transitorie per l'integrazione della composizione
del consiglio direttivo degli enti parco regionali
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2024, n. 23 (Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015):
 - a) gli enti parco regionali provvedono ad adeguare gli atti di propria competenza a seguito dell'integrazione della composizione del consiglio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c bis);
 - b) le comunità del parco trasmettono al Consiglio regionale l'elenco delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio, ai fini della nomina del componente di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c bis).
2. Nelle more dell'integrazione con il componente previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c bis), i consigli direttivi in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni nella loro composizione originaria.
3. L'incarico del componente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), termina alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica all'entrata in vigore della l.r. 23/2024".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 21 giugno 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.06.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 aprile 2024, n. 2
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 aprile 2024, n. 245

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 maggio 2024

Approvata in data 12 giugno 2024

Divenuta legge regionale 16/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 24/1994](#), alla [l.r. 65/1997](#), alla [l.r. 24/2000](#) ed alla [l.r. 10/2010](#)), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30](#)

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 24/R DEL 26 GIUGNO 2024

**Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso
natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010 .**

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1- Inserimento dell'art. 26 bis nel d.p.g.r. 23/R/2010 (Svuotamento delle vasche)

Art. 2 - Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 (Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca)

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

vista la legge regionale n. 16 del 10 maggio 2024 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.);

visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio");

visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 16 maggio 2024;

visto il parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 27 maggio 2024 con la quale è stata approvata, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, la proposta regolamento avente ad oggetto: Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010;

visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" del 5 giugno 2024;

visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 6 del 31 gennaio 2022;

vista la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 718.

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza delle modifiche recate dalla l.r. n. 16 del 10 maggio 2024 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.), è necessario introdurre disposizioni regolamentari relative allo svuotamento delle vasche per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2) della l.r. 8/2006 per stabilire le ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine suddette.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell'art. 26 bis nel d.p.g.r. 23/R/2010 (Svuotamento delle vasche)

Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n.23/R è inserito il seguente:

“Art. 26 bis Svuotamento delle vasche

1. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio” non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento, siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
- b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto e comunque almeno settimanale;
- c) abbassamento del livello dell'acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell'area di battente dell'acqua per le piscine non a sfioro;

d) riduzione dell'uso di disinfettanti dell'acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l'accumulo in acqua di acido isocianurico.

2. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, al fine di limitare l'accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.

3. Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.”

Art. 2

Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 (Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente comma: “Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all'allegato B e sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l'apertura.”

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 26 giugno 2024

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2024, N. 25

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Attività istituzionali. Modifiche alla l.r. 26/2009

Art. 1 - Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009

CAPO II - Agricoltura

SEZIONE I - Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999

- Art. 2 - Competenze. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/1999
- Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 60/1999
- Art. 4 - Affidamento di servizi e delega di funzioni. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale ed europea. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 60/1999
- Art. 5 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999
- Art. 6 - Il Direttore. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1999
- Art. 7 - Attribuzioni del Direttore. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1999
- Art. 8 - Sistema informativo. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 60/1999
- Art. 9 - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 14 quater della l.r. 60/1999
- Art. 10 - Bilanci, contabilità e certificazione. Adeguamento rinvio. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999
- Art. 11 - Gestione delle risorse finanziarie. Adeguamento rinvio. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1999

SEZIONE II - Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Modifiche alla l.r. 36/2023

- Art. 12 - Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 36/2023
- Art. 13 - Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2023

CAPO III - Attività produttive.

SEZIONE I - Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998

Art. 14 - Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 87/1998

SEZIONE II - Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017

Art. 15 - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 71/2017

SEZIONE III - Codice del commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 16 - Vendite di liquidazione. Modifiche all'articolo 105 della l.r. 62/2018

Art. 17 - Disapplicazione di disposizioni statali. Modifiche all'articolo 132 della l.r. 62/2018

CAPO IV - Beni, istituzioni, attività culturali. Modifiche alla l.r. 8/2021

Art. 18 - Contributi per le città murate. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 8/2021

CAPO V - Istruzione, formazione e lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 19 - Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

Art. 20 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002

Art. 21 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

Art. 22 - Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all'articolo 21 septies della l.r. 32/2002

Art. 23 - Attribuzioni del Direttore. Modifiche all'articolo 21 octies della l.r. 32/2002

Art. 24 - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002

CAPO VI - Mobilità e infrastrutture. Modifiche alla l.r. 46/2023

Art. 25 - Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 46/2023

CAPO VII - Organizzazione e personale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 9/2011

Art. 26 - Assegnazione temporanea di personale. Correzione tecnica. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2023

Art. 27 - Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

Art. 28 - Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009

Art. 29 - Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009

Art. 30 - Responsabile dell'Ufficio stampa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

CAPO VIII - Programmazione e bilancio

SEZIONE I - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996

Art. 31 - Versamento del tributo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/1996

Art. 32 - Ricorso alle Corti di giustizia tributaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 60/1996

SEZIONE II - Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 49/2003

Art. 33 - Disposizioni comuni. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

Art. 34 - Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

SEZIONE III – Legge di stabilità per l’anno 2021. Modifiche alla l.r. 98/2020

Art. 35 - Cooperative di comunità. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 98/2020

Art. 36 - Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 98/2020

SEZIONE IV - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021

Art. 37 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 50/2021

SEZIONE V - Collegato alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Modifiche alla l.r. 40/2022

Art. 38 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2022

SEZIONE VI - Legge di stabilità per l’anno 2023. Modifiche alla l.r. 45/2022

Art. 39 - Custodi della montagna. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 45/2022

SEZIONE VII - Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Modifiche alla l.r. 33/2023

Art. 40 - Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 33/2023

SEZIONE VIII - Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025. Modifiche alla l.r. 42/2023

Art. 41 - Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. 42/2023

Art. 42 - Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 42/2023

SEZIONE IX - Legge di stabilità per l’anno 2024. Modifiche alla l.r. 48/2023

Art. 43 - Requisiti per l’accesso ai contributi. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 48/2023

SEZIONE X - Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024. Modifiche alla l.r. 49/2023

Art. 44 - Copertura finanziaria maggiori costi causati dall’incremento prezzi di interventi di edilizia scolastica. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/2023

SEZIONE XI - Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti.
Modifiche alla l.r. 7/2024

Art. 45 - Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche al preambolo della l.r. 7/2024

Art. 46 - Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2024

Art. 47 - Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2024

Art. 48 - Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2024

SEZIONE XII - Contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 7/2023

Art. 49 - Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali. Clausola di neutralità finanziaria. Correzione tecnica. Inserimento dell'articolo 2 nella l.r. 7/2023

CAPO IX - Sanità, welfare e coesione sociale

SEZIONE I - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004

Art. 50 - Piano regionale di coordinamento. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2004

Art. 51 - Norma transitoria. Modifiche all'articolo 9 ter della l.r. 29/2004

SEZIONE II - Farmacie disagiate. Modifiche alla l.r. 37/2004

Art. 52 - Farmacie disagiate. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 37/2004

SEZIONE III - Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 53 - Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all'articolo 64 bis della l.r. 40/2005.

Art. 54 - Direttore della società della salute. Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005.

Art. 55 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005

Art. 56 - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005

Art. 57 - Acquisto beni e servizi. Sostituzione dell'articolo 101.1 della l.r. 40/2005

SEZIONE IV - Servizio civile. Modifiche alla l.r. 35/2006

Art. 58 - Attuazione del servizio civile universale. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2006

SEZIONE V - Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013

Art. 59 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

SEZIONE VI - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Modifiche alla l.r. 53/2021

Art. 60 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Attività amministrative. Correzione tecnica. Inserimento del capo II nella l.r. 53/2021

CAPO X - Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione. Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011

Art. 61 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2011

Art. 62 - Disposizioni transitorie. Correzione tecnica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

CAPO XI - Tutela dell'ambiente, energia, qualità dell'aria

SEZIONE I - Energia. Modifiche alla l.r. 88/1998 e alla l.r. 39/2005

Art. 63 - Funzioni amministrative. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 88/1998

Art. 64 - Funzioni delle Province. Abrogazione dell'articolo 29 della l.r. 88/1998

Art. 65 - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005

SEZIONE II - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 66 - Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2009

Art. 67 - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 30/2009

Art. 68 - Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009

Art. 69 - Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 30/2009

SEZIONE III - Tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010

Art. 70 - Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010

Art. 71 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010

Art. 72 - Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010

Art. 73 - Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2010

Art. 74 - Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2010

CAPO XII - Urbanistica e sostenibilità. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 3/2017 e alla l.r. 11/2021

Art. 75 - Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

Art. 76 - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024. Modifiche all'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014.

Art. 77 - Monitoraggio degli effetti applicativi della legge. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017.

Art. 78 - Requisiti per l'accesso ai contributi. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2021

CAPO XIII - Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009. Modifiche alla l.r. 15/2023

Art. 79 - Clausola di invarianza finanziaria. Correzione tecnica. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 15/2023.

CAPO XIV - Legge di manutenzione normativa 2021. Modifiche alla l.r. 29/2021

Art. 80 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. 29/2021

CAPO XV - Disposizioni finali

Art. 81 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 82 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica);

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione");

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l'articolo 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016.);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.);

Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". Modifiche alla l.r. 18/2019);

Vista la legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009);

Vista la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento);

Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I

1. È necessario modificare, nella l.r. 26/2009, la denominazione dell’evento dedicato alla celebrazione dell’Europa da “Festa dell’Europa” a “Giornata dell’Europa” per valorizzare numerose iniziative con la finalità di accrescere il senso di appartenenza all’Europa della popolazione, anche tramite ricorrenze e spettacoli di scambio culturale o celebrativi di commemorazioni, attinenti ad anniversari festeggiati in ambito europeo ed internazionale;
2. È necessario un adeguamento terminologico, in analogia con quanto già operato per la Regione Toscana con la modifica della l.r. 1/2009, delle disposizioni che, sul tema della programmazione della performance, sono previste nelle leggi istitutive degli enti dipendenti.

Per quanto concerne il Capo II:

3. È opportuno assicurare l’automatico adeguamento dei richiami contenuti nella l.r. 60/1999, istitutiva dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), alla normativa europea che disciplina le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
4. È necessario correggere due errori materiali nella l.r. 36/2023: in primo luogo occorre ripristinare la menzione di una sanzione amministrativa indicata nella proposta della Giunta regionale e poi involontariamente omessa nella fase di coordinamento consiliare del testo; il secondo intervento sorge dalla necessità di aggiungere una parola per uniformare la fattispecie sanzionatoria all’azione dell’operatore prevista nella legge regionale.

Per quanto concerne il Capo III:

5. A seguito dell’articolo 29 del d. lgs. 33/2013 che obbliga ogni pubblica amministrazione alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei bilanci preventivi e consuntivi, le camere di commercio non trasmettono più i loro bilanci alla Regione. È quindi opportuno eliminare i riferimenti a tale adempimento, divenuti desueti, dalla l.r. 87/1998;
6. Sono necessari adeguamenti della normativa regionale in materia di commercio alle disposizioni nazionali in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, vendite di liquidazione e modalità di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) delle vendite promozionali e delle vendite sottocosto effettuate da un’impresa commerciale titolare di più esercizi commerciali.

Per quanto concerne il Capo IV:

7. È necessario adeguare la disciplina per la contribuzione alle città murate al d.lgs. 36/2023 relativamente ai livelli di progettazione, accompagnandola inoltre con una previsione di diritto intertemporale.

Per quanto concerne il Capo V:

8. Sono necessari adeguamenti terminologici al testo di alcuni articoli della l.r. 32/2002.

Per quanto concerne il Capo VI:

9. È necessario modificare l'articolo 4 della l.r. 46/2023 sul personale dell'Autorità portuale regionale in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.

Per quanto concerne il Capo VII:

10. È opportuno recepire la disposizione nazionale secondo la quale i bandi di concorso per il reclutamento di personale della Regione possono stabilire un contributo di partecipazione per i candidati, entro i limiti massimi definiti dalla normativa nazionale stessa;
11. È necessario adeguare le modalità di pubblicazione delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana alle previsioni dell'articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001, che istituisce il Portale unico del reclutamento, nel quale devono essere pubblicati i bandi di concorso e le relative graduatorie, con pubblicazione contestuale sul sito istituzionale dell'ente;
12. È necessario adeguare la l.r. 9/2011 ai principi affermati dalla giurisprudenza, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico sia mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), la laurea triennale, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), in alternativa alla laurea magistrale ed alla laurea del vecchio ordinamento.

Per quanto concerne il Capo VIII:

13. È necessario aggiornare il testo della l.r. 60/1996 alle attuali modalità utilizzabili per il versamento del tributo;
14. È necessario adeguare il richiamo, nella normativa regionale, al nuovo nome assunto dall'organo di giustizia tributaria.
15. È necessario, a seguito di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di avvisi tecnici di errori materiali ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), cui non è seguita la corrispondente modifica legislativa, adeguare i testi di alcune leggi regionali.

Per quanto concerne il Capo IX:

16. È opportuno rimuovere un equivoco terminologico nella l.r. 29/2004 sulla cremazione dei defunti, là dove pare impropriamente alludere a uno "strumento di programmazione" che tale non è;
17. È opportuno, altresì, intervenire sulla norma transitoria della medesima l.r. 29/2004, introdotta dalla l.r. 44/2023, integrando le fattispecie per le quali si rende possibile la realizzazione degli impianti crematori anche nelle more dell'approvazione del piano regionale di coordinamento. In particolare, per le realizzazioni mediante finanza di progetto, è necessario salvaguardare quei casi in cui i comuni, alla data dell'entrata in vigore di detta norma transitoria, avevano già approvato specifiche graduatorie ai sensi della disciplina al momento vigente in materia di contratti pubblici;
18. È necessario riformulare una modifica legislativa recente che consente di premiare, nell'ambito della modulazione di contributi in favore di farmacie disagiate, quelle che abbiano la caratteristica di essere le uniche operanti nelle isole;
19. È opportuno, tenuto conto dell'innalzamento del limite anagrafico per accedere all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, nonché a quelli regionali per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, operato da ultimo, anche con l'obiettivo di "garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR", con l'articolo 8 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n.

112, fissare il medesimo limite di sessantotto anni per il conferimento dell'incarico di responsabile di zona e di direttore della società della salute per un periodo temporale analogo a quello individuato dal legislatore nazionale, confermando che il predetto incarico può comunque essere conferito soltanto a soggetti in servizio, nel rispetto della disciplina vigente in materia previdenziale;

20. È necessario adeguare alcune disposizioni relative ad ESTAR al d.lgs. 36/2023;
21. È necessario abrogare il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 35/2006, come modificato dalla l.r. 27/2023, in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge medesima;
22. È necessario correggere il comma 1.1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.

Per quanto concerne il Capo X:

23. La rinumerazione degli articoli del d.lgs. 259/2003 operata dal d.lgs. 207/2021, rende necessario modificare il riferimento ad un articolo del d.lgs. 259/2003, presente nell'articolo 17, comma 14, della l.r. 49/2011, rimasto inalterato.

Per quanto concerne il Capo XI:

24. È opportuno adeguare formalmente il capo VII della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto delle funzioni in materia di energia alle modifiche legislative sopravvenute, dalle quali in parte è stato implicitamente abrogato;
25. È opportuno, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale, introdurre il tema della gestione delle emissioni odorigene all'interno della l.r. 9/2010 prevedendo che il Consiglio regionale, nel piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, individui misure per la prevenzione e la limitazione di tali emissioni.

Per quanto concerne il Capo XII:

26. L'attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 65/2014 dalla l.r. 10/2024, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di incentivi per gli interventi di edilizia sostenibile, ha evidenziato la necessità di introdurre, nella stessa l.r. 65/2014, una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria;
27. In seguito ai riscontri emersi nella fase applicativa ed ai fini di una più efficace trattazione dei dati, è opportuno modificare i termini fissati dalla l.r. 3/2017 per l'invio della relazione informativa sugli effetti applicativi della medesima l.r. 3/2017 alla competente commissione consiliare.

Per quanto concerne il Capo XV:

28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

CAPO I
Attività istituzionali.
Modifiche alla l.r. 26/2009

Art. 1

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Modifiche alla l.r. 26/2009

1. Al punto 7 bis del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), le parole: "Festa dell'Europa" sono sostituite dalle seguenti: "Giornata dell'Europa".

2. Al comma 3 bis dell'articolo 8 bis della l.r. 26/2009 le parole: "Festa dell'Europa" sono sostituite dalle seguenti: "Giornata dell'Europa".
3. Al comma 3 ter dell'articolo 8 bis della l.r. 26/2009 le parole: "Festa dell'Europa" sono sostituite dalle seguenti: "Giornata dell'Europa".

CAPO II
Agricoltura

SEZIONE I

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Modifiche alla l.r. 60/1999

Art. 2

Competenze. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"), è sostituito dal seguente:
"1. L'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)."

Art. 3

Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 60/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'ARTEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In particolare l'ARTEA provvede:
 - a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
 - b) all'esecuzione dei pagamenti;
 - c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
 - d) al raccordo operativo con l'Organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
 - e) all'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa europea in raccordo con le autorità nazionali competenti."
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Il raccordo operativo con l'Organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa europea in materia."

Art. 4

Affidamento di servizi e delega di funzioni.
Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale ed europea.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 60/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 60/1999 le parole: "all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6 del d. lgs. 74/2018".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1999 le parole: "delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati FEAGA e dal (FEASR)".
3. Al comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 60/1999 le parole: "di cui alla lettera C.2) dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014" sono sostituite dalle seguenti: "previste dalla normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR".

Art. 5

Competenze della Regione.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: "il piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "la programmazione".

Art. 6

Il Direttore.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1999

1. Alla lettera b bis) del comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: "di cui al piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "definiti dalla programmazione".

Art. 7

Attribuzioni del Direttore.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1999

1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 60/1999 le parole: "piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "programmazione".

Art. 8

Sistema informativo. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale.
Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 60/1999

1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 60/1999 le parole: "(Codice in materia di protezione dei dati personali)", sono sostituite dalle seguenti: "(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)".

Art. 9

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.
Modifiche all'articolo 14 quater della l.r. 60/1999

1. Nella rubrica dell'articolo 14 quater della l.r. 60/1999, le parole: "Piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "Programmazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 quater della l.r. 60/1999, le parole: "Il piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "La programmazione".
3. Il comma 2 dell'articolo 14 quater della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento."
4. Al comma 3 dell'articolo 14 quater della l.r. 60/1999 le parole: "nel piano" sono sostituite dalle seguenti: "nella programmazione".

Art. 10

Bilanci, contabilità e certificazione. Adeguamento rinvio.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi europei sono certificati nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR."

Art. 11

Gestione delle risorse finanziarie. Adeguamento rinvio.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1999

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 60/1999 è abrogata.

SEZIONE II

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo
e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Modifiche alla l.r. 36/2023

Art. 12

Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 36/2023

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), le parole: "Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri".

Art. 13

Sanzioni amministrative.
Correzione di errore materiale.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2023

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2023 è inserita la seguente:
"a bis) la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori del calendario e degli orari di cui all'articolo 8;
2. All'inizio della lettera c) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 36/2023 sono aggiunte le parole: "la cerca e".

CAPO III
Attività produttive

SEZIONE I
Camere di commercio.
Modifiche alla l.r. 87/1998

Art. 14
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 87/1998

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), le parole: "le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio." sono soppresse, e le parole: "La relazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la relazione".

SEZIONE II
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Modifiche alla l.r. 71/2017

Art. 15
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico.
Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 71/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), le parole: "allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S)" sono sostituite dalla seguente: "estesi".

SEZIONE III
Codice del commercio.
Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 16
Vendite di liquidazione.
Modifiche all'articolo 105 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 105 della l.r. 62/2018, è aggiunta la seguente: "d bis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).".

Art. 17
Disapplicazione di disposizioni statali.
Modifiche all'articolo 132 della l.r. 62/2018

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 62/2018 le parole: "7, 8 e 9" sono sostituite dalle parole: "7, 8, 9 e 9 bis".

CAPO IV

Beni, istituzioni, attività culturali.

Modifiche alla l.r. 8/2021

Art. 18

Contributi per le città murate.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 8/2021

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), è sostituito dal seguente:
 “3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo agli interventi di cui all'articolo 2 comma 1.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 8/2021 è inserito il seguente:
 “3 bis. Ai fini della domanda di concessione dei contributi, restano validi i progetti approvati secondo i livelli di progettazione già individuati dall'articolo 23 del previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ove l'incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni entro il 30 giugno 2023.”.

CAPO V

Istruzione, formazione e lavoro.

Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 19

Sistema regionale di istruzione e formazione.

Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo la parola: “superiore” sono inserite le seguenti: “e percorsi di istruzione tecnologica superiore”.

Art. 20

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
 poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy).

Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002

1. La rubrica dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)”.
2. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
 “1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore al fine di favorire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con la normativa statale in materia.”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
 “b) percorsi di istruzione tecnologica superiore di livello post-secondario, realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con conseguimento di diploma rilasciato dal ministero competente;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 dopo le parole: “tecnico-professionali” è inserita la seguente: “(PTP)”.

Art. 21

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari.
Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: "e) gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy);".

Art. 22

Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI).
Modifiche all'articolo 21 septies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 21 septies della l.r. 32/2002, le parole: "di cui al piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nella programmazione".

Art. 23

Attribuzioni del Direttore.
Modifiche all'articolo 21 octies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 21 octies della l.r. 32/2002, le parole: "piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "programmazione".

Art. 24

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.
Modifiche all'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002

1. Nella rubrica dell'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002, le parole: "Piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "programmazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: "Il piano della qualità" sono sostituite dalla seguente: "La programmazione".
3. Il comma 2 dell'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: "2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.".
4. Al comma 3 dell'articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: "nel piano" sono sostituite dalle seguenti: "nella programmazione".

CAPO VI

Mobilità e infrastrutture
Modifiche alla l.r. 46/2023

Art. 25

Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 46/2023

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012) le parole: "Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l'APR, fino all'intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza tra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione".

CAPO VII

Organizzazione e personale.

Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 9/2011

Art. 26

Assegnazione temporanea di personale.

Correzione tecnica.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2023

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009), dopo le parole: "le modalità" è aggiunta la parola: "di".»

Art. 27

Reclutamento del personale.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
"5 ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).".
2. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole: "dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001".

Art. 28

Posti disponibili da coprire mediante selezione.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 1/2009 dopo la parola: "pubblica" sono inserite le seguenti: "sul portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 e" e dopo la parola: "istituzionale" sono inserite le seguenti: "della Regione".

Art. 29

Graduatorie delle selezioni pubbliche.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 dopo le parole: "sul BURT" sono inserite le seguenti: "e contestualmente sul portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 e sul sito istituzionale della Regione".
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: ", e comunque entro i limiti di cui all'articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001".

Art. 30

Responsabile dell'Ufficio stampa.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale"), dopo le parole: "del Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: ", in possesso di laurea magistrale o triennale ed" .
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011, dopo le parole: "in possesso", sono aggiunte le seguenti: "di laurea magistrale o triennale e".

CAPO VIII

Programmazione e bilancio

SEZIONE I

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla l.r. 60/1996

Art. 31

Versamento del tributo.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), le parole: "su apposito conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità indicate dall'ente impositore".

Art. 32

Ricorso alle Corti di giustizia tributaria.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 60/1996

1. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 60/1996 le parole: "Commissioni Tributarie" sono sostituite dalle seguenti: "Corti di giustizia tributaria".

SEZIONE II

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Modifiche alla l.r. 49/2003

Art. 33

Disposizioni comuni.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:
"2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza."

Art. 34

Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003, dopo le parole: "ambulanze di trasporto" sono inserite le seguenti: "o automediche".

SEZIONE III

Legge di stabilità per l'anno 2021.
Modifiche alla l.r. 98/2020"

Art. 35

Cooperative di comunità.
Correzione tecnica.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 98/2020

1. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021) dopo le parole: "all'articolo" è inserita la seguente: "13"»

Art. 36

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme.
Correzione tecnica.
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 98/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), è sostituito dal seguente:
 - "2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
 - "2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 -2023, annualità 2021."."

SEZIONE IV

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato.
Modifiche alla l.r. 50/2021

Art. 37

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato.
Correzione tecnica.
Modifiche al titolo della l.r. 50/2021

1. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato) è sostituito dal seguente: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016.".

SEZIONE V

Collegato alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Modifiche alla l.r. 40/2022

Art. 38

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie.
Correzione tecnica.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2022

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), le parole: “l.r. 79/209” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 79/2019”.

SEZIONE VI

Legge di stabilità per l'anno 2023.
Modifiche alla l.r. 45/2022

Art. 39

Custodi della montagna.
Correzione tecnica.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 45/2022

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023), le parole: “euro 1.500.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.300.000,00 annui”.»

SEZIONE VII

Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento.
Modifiche alla l.r. 33/2023

Art. 40

Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento.
Correzione tecnica.
Modifiche al titolo della l.r. 33/2023

1. Nel titolo della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento), le parole: “2022 – 2024” sono sostituite delle seguenti: “2023 – 2025”.

SEZIONE VIII

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025.
Modifiche alla l.r. 42/2023”

Art. 41

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025.
Correzione tecnica.
Modifiche al preambolo della l.r. 42/2023

1. Al punto 29 del preambolo della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), dopo le parole: “al fine” è aggiunta la parola: “di”.

Art. 42

Contributo straordinario al Comune di Montecarlo.

Correzione tecnica.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 42/2023

1. Nell'alinea dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 della l.r. 42/2023 le parole: "44/2020" sono sostituite dalle seguenti: "44/2022".

SEZIONE IX

Legge di stabilità per l'anno 2024.

Modifiche alla l.r. 48/2023

Art. 43

Requisiti per l'accesso ai contributi.

Correzione tecnica.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 48/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024), le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnica ed economica".

SEZIONE X

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024.

Modifiche alla l.r. 49/2023

Art. 44

Copertura finanziaria maggiori costi causati dall'incremento prezzi

di interventi di edilizia scolastica.

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 49/2023

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024), le parole: "annualità 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "annualità 2025 e 2026".

SEZIONE XI

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti.

Modifiche alla l.r. 7/2024

Art. 45

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti.

Modifiche al preambolo della l.r. 7/2024

1. Al numero 4 del preambolo della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), le parole: "budget triennale previsionale" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico triennale".

Art. 46

Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2024

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 7/2024, le parole: "di durata" sono soppresse.

Art. 47

Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2024

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2024, dopo la parola: "budget" è inserita la seguente: "economico".

Art. 48

Disposizioni per la redazione dei bilanci.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2024

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2024, le parole: "bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "documenti previsionali", e le parole: "l'informativa di bilancio, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "l'informativa di bilancio di carattere programmatico, comprese".
2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2024, le parole: "per la redazione dei bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "dell'informativa di bilancio di carattere programmatico".
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2024, le parole: "budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico triennale".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/2024, la parola: "almeno" è soppressa, e dopo la parola: "preconsuntivo" sono aggiunte le seguenti: "relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell'anno".
5. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: "La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni."

SEZIONE XII

Contratti pubblici.
Modifiche alla l.r. 7/2023

Art. 49

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali.
Clausola di neutralità finanziaria.
Correzione tecnica.
Inserimento dell'articolo 2 nella l.r. 7/2023

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". Modifiche alla l.r. 18/2019), è aggiunto il seguente:

"Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

CAPO IX

Sanità, welfare e coesione sociale

SEZIONE I

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Modifiche alla l.r. 29/2004

Art. 50

Piano regionale di coordinamento.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), le parole: "ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)" sono soppresse.

Art. 51

Norma transitoria.

Modifiche all'articolo 9 ter della l.r. 29/2004.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 ter della l.r. 29/2004 sono aggiunte le parole: "o, nel caso di realizzazione mediante finanza di progetto, abbiano già approvato, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la relativa graduatoria ai sensi dell'articolo 183, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o dell'articolo 193, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).".

SEZIONE II

Farmacie disagiate.

Modifiche alla l.r. 37/2004

Art. 52

Farmacie disagiate.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 37/2004

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006. Seconda variazione), è sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all'ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:".
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 37/2004, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) farmacia unica operante in zona insulare.".
3. Il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 37/2004 è abrogato.

SEZIONE III

Disciplina del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 53

Rapporto di lavoro del responsabile di zona.
Modifiche all'articolo 64 bis della l.r. 40/2005.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Il limite anagrafico di cui all'alinea del comma 1 è elevato, fino alla data del 31 dicembre 2025, a sessantotto anni."

Art. 54

Direttore della società della salute.
Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo:
"Per il conferimento dell'incarico di direttore della società della salute si applica altresì la disposizione di cui al medesimo articolo 64 bis, comma 5 bis."

Art. 55

Nomina e rapporto di lavoro del direttore.
Modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b bis) del comma 10 dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005, le parole: "dal piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione".

Art. 56

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.
Modifiche all'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica dell'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: "Piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "Programmazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: "Il piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "La programmazione".
3. Il comma 2 dell'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 82 undecies ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento."
4. Al comma 3 dell'articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: "nel piano" sono sostituite dalle seguenti: "nella programmazione".

Art. 57

Acquisto beni e servizi.
Sostituzione dell'articolo 101.1 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 101.1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 101.1
Acquisto beni e servizi
1. L'ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all'appropriatezza d'uso e alla compatibilità economico-finanziaria.

2. L'ESTAR adotta la pianificazione triennale dell'attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economici.
3. La pianificazione comprende sia le attività che l'ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
4. L'ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell'articolo 2 comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. L'ESTAR effettua procedure per l'acquisto di beni e servizi indipendentemente dall'importo, ad eccezione di quelle:
 - a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
 - b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l'affidamento;
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività contrattuale dell'ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all'utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:
 - a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell'esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l'ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito del servizio sanitario regionale;
 - b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l'efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l'assolvimento dei debiti informativi obbligatori;
 - c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;
 - d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all'articolo 8 della l.r. 38/2007.".

SEZIONE IV
Servizio civile.
Modifiche alla l.r. 35/2006

Art. 58
Attuazione del servizio civile universale.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2006

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è abrogato.

SEZIONE V
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
Modifiche alla l.r. 57/2013

Art. 59
Sanzioni.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1.1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), le parole: "L'osservanza" sono sostituite dalle seguenti: "L'inosservanza".

SEZIONE VI
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Modifiche alla l.r. 53/2021

Art. 60
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.
Attività amministrative.
Correzione tecnica.
Inserimento del capo II nella l.r. 53/2021

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana), è inserito il seguente capo: "CAPO II - Attività amministrative".

CAPO X
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Modifiche alla l.r. 49/2011

Art. 61
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: "dei gestori dei microimpianti e" sono soppresse.

Art. 62

Disposizioni transitorie.

Correzione tecnica.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011

1. Al comma 14 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: "86, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "43, comma 3".

CAPO XI

Tutela dell'ambiente, energia, qualità dell'aria

SEZIONE I

Energia.

Modifiche alla l.r. 88/1998 e alla l.r. 39/2005

Art. 63

Funzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 88/1998

1. L'articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Funzioni amministrative

1. Nella materia "energia", comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al titolo V della Costituzione, allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia."

Art. 64

Funzioni delle Province.

Abrogazione dell'articolo 29 della l.r. 88/1998

1. L'articolo 29 della l.r. 88/1998 è abrogato.

Art. 65

Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici.

Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica.

Modifiche all'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005

1. Il comma 8 dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
 - "8. Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell'impianto inadempiente si applica, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 192/2005, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all'articolo 23 sexies."

SEZIONE II

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 66

Carta dei servizi e delle attività.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole: "nel piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "nella programmazione".

Art. 67

Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.
Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 30/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: "Piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "Programmazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: "Il piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "La programmazione".
3. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
"2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 16 ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento."
4. Al comma 3 dell'articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: "nel piano" sono sostituite dalle seguenti: "nella programmazione".

Art. 68

Cessazione dall'incarico di direttore generale.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, le parole: "dal piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione".

Art. 69

Prerogative e compiti del direttore generale.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 30/2009

1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2009, le parole: "del piano della qualità" sono sostituite dalle seguenti: "della programmazione".

SEZIONE III

Tutela della qualità dell'aria ambiente.
Modifiche alla l.r. 9/2010

Art. 70

Oggetto.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), le parole: "e dall'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "e dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. PRTE)".

Art. 71

Competenze della Regione.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è aggiunta la seguente:
"b bis) individua, nell'ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;"

Art. 72

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: "piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007" sono sostituite dalle seguenti: "piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. 35/2022".
2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
"e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all'articolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;"

Art. 73

Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: "lettere e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e), e bis) ed f)".

Art. 74

Piano di azione comunale (PAC).
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2010

1. Al comma 4 bis dell'articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole: "novanta" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta".

CAPO XII

Urbanistica e sostenibilità.
Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 3/2017 e alla l.r. 11/2021

Art. 75

Piano operativo.
Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente:
"b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione;"

Art. 76

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024.

Modifiche all'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014.

1. Al comma 2 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 dopo le parole: "I procedimenti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"2.bis Le modifiche introdotte dall'articolo 26 della l.r. 10/2024 al primo periodo del comma 7 all'articolo 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, sia già stata presentata la SCIA o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall'applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024."

Art. 77

Monitoraggio degli effetti applicativi della legge.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2017.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014), la parola: "annualmente" è sostituita con le seguenti: "ogni cinque anni".

Art. 78

Requisiti per l'accesso ai contributi.

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: "dello studio di fattibilità tecnica ed economica" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnica ed economica".

CAPO XIII

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Modifiche alla l.r. 15/2023

Art. 79

Clausola di invarianza finanziaria.

Correzione tecnica.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 15/2023.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009), le parole: "2022-2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023-2024-2025".

CAPO XIV

Legge di manutenzione normativa 2021.
Modifiche alla l.r. 29/2021”

Art. 80

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021.
Correzione tecnica.
Modifiche al preambolo della l.r. 29/2021

1. Nel preambolo della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021), le parole: “9 agosto 2013, n” sono sostituite dalle seguenti: “9 agosto 2013, n. 98”.

CAPO XV

Disposizioni finali

Art. 81

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 82

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 3 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 marzo 2024, n. 40

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 marzo 2024, n. 241

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 giugno 2024

Approvata in data 26 giugno 2024

Divenuta legge regionale 19/2024 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2024, N. 26

Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 32/2002
- Art. 2 - Catalogo regionale dell'offerta formativa. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 32/2002
- Art. 3 - Integrazione dei sistemi informativi regionali. Modifiche all'articolo 16 ter della l.r. 32/2002
- Art. 4 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 32/2002
- Art. 5 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002
- Art. 6 - Agevolazioni per i tirocini. Modifiche all'articolo 17 sexies della l.r. 32/2002
- Art. 7 - Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002
- Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'articolo 19, commi da 5 bis a 5 sexies;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire una maggiore spendibilità delle esperienze formative, è opportuno consentire a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l'impiego, la possibilità di svolgere i servizi di individuazione e validazione delle competenze. Il d.lgs 13/2013 prevede, infatti, che gli enti titolati ad erogare, in tutto o in parte, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze possano essere sia soggetti pubblici, sia privati e che ci sia una dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;
2. Al fine di definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta, si specifica che la procedura per il riconoscimento non prevede finanziamenti pubblici e che gli stessi possono essere eventualmente erogati in una fase successiva;
3. Per esigenze di carattere organizzativo si rende necessario prevedere che la concessione delle agevolazioni per i tirocini possa avvenire anche tramite l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI);
4. I commi da 5 quater a 5 sexies dell'articolo 19 del d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, inseriti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), hanno riorganizzato il sistema scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024 – 2025, prevedendo che la Regione provveda autonomamente al dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri e nei limiti del contingente annuale individuati dalla normativa nazionale. Si rende pertanto necessario prevedere un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio, con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell'autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione;
5. Al fine di predisporre, in tempi utili, tutti gli atti necessari per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2025-2026, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati:

 - a) dai centri per l'impiego;
 - b) dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis;
 - c) dai soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro di cui all'articolo 20 ter;
 - d) dai soggetti promotori dei tirocini non curriculari di cui all'articolo 17 ter, comma 2, relativamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.”
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“1 bis. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono svolgere i servizi di individuazione e validazione con operatori in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.”

Art. 2

Catalogo regionale dell'offerta formativa.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione può istituire ulteriori cataloghi per specifiche categorie di utenti, che vengono resi disponibili dai centri per l'impiego nell'esercizio delle loro attività di politica attiva.”

Art. 3

Integrazione dei sistemi informativi regionali.
Modifiche all'articolo 16 ter della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“1 bis. Il sistema informativo regionale è accessibile ai soggetti di cui all'articolo 14 ter, nei limiti in cui è necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti con la presente legge.”

Art. 4

Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)”.
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata previa autorizzazione del progetto formativo presentato dall'organismo formativo accreditato, a seguito di avviso che non prevede finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto stesso. L'organismo formativo accreditato sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.”

Art. 5

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari.
Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;”.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 17 ter le parole: “e dell'ANPAL”, sono soppresse.

Art. 6

Agevolazioni per i tirocini.
Modifiche all'articolo 17 sexies della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 17 sexies della l.r. 32/2002 dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, anche tramite l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter,” e le parole: “al tirocinante. Può altresì” sono sostituite dalle seguenti: “al tirocinante e può altresì”.

Art. 7

Funzioni e compiti della Regione.
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica” sono inserite le seguenti: “, approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“2 bis 1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e le esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nei confronti delle province e della città metropolitana qualora siano inadempienti nell'approvazione dei piani dei cui all'articolo 29, comma 2, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.”.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Art. 9

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 3 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 aprile 2024, n. 3
diventa

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 aprile 2024, n. 252

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Alessandra Nardini

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 giugno 2024

Approvata in data 26 giugno 2024

Divenuta legge regionale 20/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 762 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 12 giugno 2024, collegato alla legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 (Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015).

OGGETTO: In merito alla tutela del lavoro sportivo ed alle iniziative per favorire lo svolgimento della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità.

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e medico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
- la legge regionale 19 giugno 2024, n. 21 (Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015).

Preso atto che:

- come riportato nel preambolo della sopracitata l.r. 21/2024, vi è l'esigenza di modificare ed aggiornare la l.r. 21/2015, che individua i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, in quanto: "La fase attuativa di tali disposizioni, nell'ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l'introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell'attività sportiva e l'adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d'Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento: alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto; alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti; alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto; all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente; all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compresa la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;".

Ricordato che lo scorso 15 maggio in sede di Terza Commissione consiliare permanente, si sono svolte le audizioni sul testo unificato delle proposte di legge regionale nn. 86 e 113 successivamente divenute l.r. 21/2024 che hanno visto la partecipazione dell'associazione sindacale NIDIL, delle associazioni sportive (UISP, CSI, UNASCI, CONI, CIP) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani della Toscana (ANCI Toscana);

Riscontrato che, tra i contributi pervenuti, per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela del lavoro sportivo, la NIDIL e la SLC CGIL di Firenze hanno evidenziato l'esigenza di tenere conto dei seguenti elementi:

- applicazione del CCNL Sport e Impianti Sportivi, a firma della SLC-CGIL, così come rinnovato il 1° gennaio 2024;
- valutazione economica che tenga conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal codice degli appalti, depurata però dal costo del lavoro sulla base di una valutazione del numero delle risorse minime necessarie per la gestione del servizio rispetto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori (con o senza partita IVA) impiegati per il mantenimento dei servizi e delle attività previsti dal bando. Nella ripartizione del punteggio, laddove previsto il bando di gara, i disciplinari dovrebbero essere predisposti in modo tale che i metodi di calcolo delle offerte assicurino la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo;
- applicazione della clausola sociale anche ai collaboratori e ai liberi professionisti (con o senza partita IVA) sulla base di un obbligo alla proposta da parte del soggetto aggiudicatario/concessionario di mantenimento della collaborazione in essere;
- nel caso in cui l'ente/società/associazione/federazione sportiva aggiudicataria/concessionaria si avvalga dell'opera di liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita IVA), dovrebbe essere previsto un incarico

con costo orario non inferiore ai costi previsti per un lavoratore subordinato di stessa qualifica relazione ai CCNL di riferimento;

- rispetto degli obblighi di legge previsti dal decreto 81/2008 in termini di salute e sicurezza ed estensione di tali obblighi anche verso i lavoratori autonomi e collaboratori (con o senza partita IVA);
- presenza di idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano nell'impianto, incluse adeguate polizze assicurative per gli infortuni per i lavoratori esclusi dalla copertura INAIL;
- prevedere, in caso di nuovi rapporti di lavoro presso l'ente/società/associazione/federazione sportiva aggiudicataria/concessionaria, un diritto di prelazione per le lavoratrici a collaborazione o partita IVA in caso di gravidanza e maternità;
- istituzione di un osservatorio che coinvolga anche le organizzazioni sindacali sul numero e la tipologia dei contratti attivati, numero di impianti sportivi, ecc;
- prevedere un tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e gli enti appaltanti preventivo all'affidamento degli impianti;
- promozione delle pari opportunità nella pratica sportiva ad ogni livello;
- istituzione di un ammortizzatore sociale per la copertura di periodi di non lavoro dovuti a chiusure temporanee della struttura dove si svolge l'attività sportiva per motivi quali lavori di ristrutturazione, manutenzione degli impianti, eccetera.

Considerato che:

- gli elementi soprariportati evidenziano aspetti attinenti alla tutela del lavoro sportivo che necessitano, per quanto di competenza, dei diversi livelli istituzionali di essere tenuti in considerazione al fine di innalzare il livello qualitativo delle condizioni lavorative, garantire una gestione più equa degli impianti nonché promuovere in maniera sempre più incisiva le pari opportunità nella pratica sportiva;
- è necessario, come sottolineato anche nell'ambito del PNRR, porre pari attenzione al ruolo che può avere lo sport nel favorire l'inclusione e l'integrazione sociale e quindi come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.

Valutato essere fondamentale la salvaguardia del diritto delle persone con disabilità a praticare attività sportiva, sia per facilitare la loro piena inclusione e integrazione nel tessuto sociale, sia perché lo sport è uno strumento essenziale per lo sviluppo psico-fisico, per promuovere ed educare all'autonomia, e per migliorare le capacità cognitivo-relazionali;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi, in particolar modo nei confronti degli enti locali, anche con il coinvolgimento di ANCI Toscana, affinché nei regolamenti che disciplinano le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi e negli altri atti attuativi che disciplinano la materia, anche di competenza regionale, si possano tenere in considerazione gli aspetti richiamati in narrativa afferenti alla tutela del lavoro sportivo;

ad intraprendere tutte le azioni possibili per continuare a diffondere, in modo significativo, i benefici derivanti dalla pratica sportiva per le persone con disabilità, affinché essa sia esercitata, stimolata, potenziata ed offerta su tutto il territorio;

a promuovere iniziative volte a favorire lo svolgimento di pratiche sportive delle persone con disabilità affinché grazie allo sport possano implementare le iniziative di emancipazione psico-fisico-sociale;

a valutare, in tale contesto, le azioni da intraprendere per rilanciare il progetto "Asportabile", concepito dal Comitato italiano paralimpico della Toscana con il contributo del CONI e della Regione Toscana, promuovendo il reperimento delle risorse necessarie per la manutenzione dei centri già esistenti e per crearne di nuovi, affinché essi siano diffusi in modo capillare ed omogeneo sul territorio regionale.

Si impegna

tramite la commissione consiliare competente, ad organizzare annualmente uno specifico momento di confronto e di condivisione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui contenuti della relazione di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 21/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 70 del 03/07/2024*Oggetto:*

D.L.91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Intervento codice 091R007/G4 - Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2 - CUP: J97B15000400003 CIG: 7037470FF2. Autorizzazione alla compensazione dei prezzi, SAL n. 4 , 5 e 6, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- l'atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all'Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L.

164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

• n. 9 del 15/03/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

• n. 17 del 23/05/2016 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

• n. 60 del 16/12/2016 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

RICHIAMATO in particolare l’Allegato B alla suddetta Ordinanza n. 60/2016, recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25/11/2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi del settore della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento codice Rendis 09IR007/G4, denominato “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello (FI);

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il Commissario di Governo ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento sopra richiamato, individuando il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di programma del 25.11.2015 – Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.73 del 23/02/2024 relativo all’approvazione dell’elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 48 del 24/05/2024 “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.M. 73 del 23 febbraio 2024 – Piano Nazionale 2023 approvazione elenco interventi e relativo impegno di spesa”, con la quale sono attribuiti all’intervento “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2” CUP: J97B15000400003 - codice Rendis intervento originario 09IR007/G4, codice Rendis 09IR007/IF - € 1.600.000,00 di risorse aggiuntive a valere sulla C.S. 5588 che, con successivo atto di rimodulazione, si procederà a valorizzare nel quadro economico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i.;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi

dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 dalla citata Legge n. 55/2019;

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conv. in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 1167 del 21/03/2016 “Individuazione Settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile”;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 19346 del 27/11/2019 con il quale è stato individuato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in seguito a passaggio ad altro incarico del precedente RUP;

RICHIAMATI i decreti del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 e n. 10159 del 14/05/2024 con i quali è stato nominato il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 – opera di presa della Cassa di espansione e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza, dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2017 “D.L. n. 91/2014 – D.L. n. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – “Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori” CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2”, per un quadro economico complessivo di € 11.650.000,00;

VISTO che con la citata Ordinanza n. 12 del 14/04/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematica ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 57 del 25/05/2020 di aggiudicazione efficace a favore dell’operatore economico RTI costituendo - di seguito denominato Appaltatore - composto da Doronzo Infrastrutture S.r.l., C.F. e P.I. 05065990722 (capogruppo) e da Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a r.l., C.F. e P.IVA 10149111006 (mandante);

DATO ATTO che in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata e che in data 03/03/2021 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 206 del 16/12/2021 con cui è stata approvata una Variante migliorativa, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 07/03/2018, presentata dall’Appaltatore, comportante una diminuzione dell’importo contrattuale di Euro 8.363,76, con nuovo importo di contratto d’appalto pari a Euro 5.474.680,68 oltre IVA nei termini di legge, di cui Euro 372.225,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 62 del 29/08/2023 "D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". Modifica del contratto di appalto dei lavori, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: J97B15000400003 - CIG: 7037470FF2";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 72 del 18/09/2023 "D.L. n. 91/2014 - D.L. n. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Lavori di realizzazione dell'intervento codice Rendis 09IR007/G4 "Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2". CUP: J97B15000400003. Presa d'atto dei maggiori costi per il completamento dell'opera", con maggiori costi stimati pari ad € 1.600.000,00 da richiedere al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica nell'ambito della programmazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2023;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato in G.U. il 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;

RICORDATO che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 (convertito con Legge n. 91/2022) prevede, all'art. 26, per gli appalti in corso d'esecuzione il cui termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre 2021, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, l'obbligo, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di adottare gli Stati d'Avanzamento dei Lavori (SAL) applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;

VISTO che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 (convertito con Legge n. 91/2022), all'art. 26, comma 4 prevede che, in caso di insufficienza di risorse, alla copertura degli oneri straordinari si provveda mediante gli specifici Fondi appositamente costituiti a livello nazionale, previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 4;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all'appalto in oggetto è scaduto entro il 31 dicembre 2021;

TENUTO CONTO altresì che con Delibera n. 828 del 18/07/2022 è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici – luglio della Regione Toscana;

VISTE le seguenti Ordinanze commissariali:

- n. 80 del 28/06/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, per le lavorazioni di cui al secondo semestre 2021, per un importo di Euro 110.307,87, (voce 18a del q.e.);
- n. 87 del 12/07/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022, relativamente al SAL n. 2 del 24/02/2022, per un importo di Euro 263.918,86 oltre IVA per Euro 58.062,15, per una somma complessiva di Euro 321.981,01;
- n. 125 del 08/09/2022 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022, di adeguamento dell'Ordinanza n. 87 per il SAL 2 e di compensazione del SAL 3, per un totale di 339.606,36, oltre IVA per Euro 74.713,40, per una somma complessiva di Euro 414.319,76 - nonché di stanziamento dell'IVA relativamente alla compensazione dell'Ordinanza 80/2022 (€ 24.267,73, voce 18aa del q.e.);

- n. 7 del 17/02/2023 recante l'autorizzazione alla compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e della D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022, inerente la parziale compensazione del SAL 4, per le sole lavorazioni effettuate fino al 31/07/2022, per Euro 46.366,37 oltre IVA per € 10.200,60, per una somma complessiva di Euro 56.566,97;

CONSIDERATO che le suddette compensazioni 2022 di cui alle sopra citate Ordinanze n. 87/2022, n. 125/2022 e n. 7/2003 sono ricomprese nel Q.E. alle voci 18b - per l'imponibile € 649.891,59 - 18bb - per l'IVA € 142.976,15;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere ai sensi del citato DL 50/2022 con riferimento alle lavorazioni rientranti nel SAL 4 (limitatamente alle lavorazioni dal 01/08/2022 al 10/10/2022), nel SAL 5 (lavorazioni dal 11/10/2022 al 05/12/2022) e nel SAL 6 (lavorazioni dal 1/01/2023 al 03/08/2023), il Direttore dei Lavori ha proceduto alla sua quantificazione, e che tale importo risulta così suddiviso:

- importi di maggiorazione, decurtati del 10% e afferenti al SAL n. 4, determinati sulla base dei Prezzi del Prezzario 2022 – luglio, per Euro 88.705,89 oltre IVA (lavorazioni dal 01/08/2022 al 10/10/2022);
- importi di maggiorazione, decurtati del 10% e afferenti al SAL n. 5, determinati sulla base dei Prezzi del Prezzario 2022 – luglio, per Euro 176.569,89 oltre IVA (lavorazioni dal 11/10/2022 al 05/12/2022);
- importi di maggiorazione, decurtati del 10% e afferenti al SAL n. 6, determinati sulla base dei Prezzi del Prezzario 2023, per Euro 223.446,35 oltre IVA (lavorazioni a tutto il 03/08/2023);

TENUTO CONTO che il RUP ha emesso il certificato 5bis, relativo alle lavorazioni del SAL n. 4 (dal 01/08/2022 al 10/10/2022) e del SAL 5 (dal 11/10/2022 al 05/12/2022) per un importo di Euro 265.275,78 oltre IVA per Euro 58.360,67, per un totale di Euro 323.636,45, successivamente rettificato in Euro 264.163,76 (Euro 322.279,79 compreso IVA);

DATO ATTO che per dare attuazione all'art. 26 del sopra citato D.L. n. 50/2022, per le lavorazioni di cui al secondo semestre 2022 (dal 01 agosto 2022 al 05 dicembre 2022), è stata presentata in data 27/01/2023 istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 per l'importo di Euro 265.275,78 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e pari ad Euro 323.636,45 al netto del ribasso d'asta compreso IVA, successivamente rettificata in Euro 264.163,76 (Euro 322.279,79 compreso IVA);

TENUTO CONTO che il RUP ha emesso il certificato 6bis, relativo alle lavorazioni del SAL n. 6 (dal 01/01/2023 al 03/08/2023) per un importo di Euro 223.446,35 oltre IVA per Euro 49.158,20, per un totale di Euro 272.604,55;

DATO ATTO che per dare attuazione all'art. 26 del sopra citato D.L. n. 50/2022, per le lavorazioni di cui al primo semestre 2023 (dal 01/01/2023 al 03/08/2023), è stata presentata in data 27/10/2023 istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 per l'importo di Euro 223.446,35 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA e pari ad Euro 272.604,55 al netto del ribasso d'asta compreso IVA;

CONSIDERATO che risultano pertanto da corrispondere all'Appaltatore:

- Euro 264.163,76, oltre IVA per Euro 58.116,03, per un totale di Euro 322.279,79, relativamente al certificato 5bis;
- Euro 223.446,35, oltre IVA per Euro 49.158,20, per un totale di Euro 272.604,55, relativamente al certificato 6bis;

VISTO che il comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, prevede, ordinariamente, che si possano utilizzare, ai fini sopra indicati:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, comprese le opzioni di modifica di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) del D.Lgs n. 50/2016;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

DATO ATTO che sono pervenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i seguenti fondi in seguito alle sopra richiamate istanze di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022:

- € 132.637,89 relativi a istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 del 27/01/2023, corrispondenti al 50% dell'importo richiesto - al lordo della rettifica - e al netto dell'IVA;
- € 272.604,55 relativi a istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 del 27/10/2023;

DATO ATTO che i suddetti fondi - per un totale di € 405.242,44 - risultano disponibili al capitolo 4332 della contabilità speciale 6010;

DATO ATTO che la quota dell'IVA relativa all'importo ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione all'istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 presentata il 27/01/2023 - 22% di € 132.637,89, pari ad € 29.180,34 - trova copertura nel quadro economico come di seguito indicato:

- per € 1.497,85 alla voce 20 "Imprevisti", che conseguentemente viene azzerata;
- per € 18.658,60 alla voce 19 "Somme per revisione prezzi 2023", che conseguentemente viene azzerata;
- per € 9.023,89 alla voce 16 "Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico", che conseguentemente si riduce ad € 15.976,11;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, la Regione non resta obbligata nei confronti di terzi per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali non abbia la disponibilità di risorse, eventualmente integrate da quelle derivanti dal Fondo previsto dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;

TENUTO CONTO che è pertanto necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, secondo quanto disposto dal paragrafo 2d dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 630/2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'assunzione di impegno di spesa di € 434.422,78 a valere sulla C.S. 6010 a favore del RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - capogruppo con sede legale in Barletta (BT), cap 76121, via Andria n. 153/B, C.F. e P.IVA 05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante con sede legale in Gioiosa Marea (ME), cap 98063, Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 - codice ben. 3181 - CIG 7037470FF2 - così come segue:

- Euro 405.242,44 sul capitolo n. 4332;
- Euro 29.180,34 sul capitolo n. 1114;

quale completamento della compensazione del SAL n. 4 e parziale compensazione del SAL n. 5 - per lavorazioni fino al 05/12/2022 - e compensazione del SAL n. 6 - per lavorazioni fino al 03/08/2023;

DATO ATTO che la compensazione complessiva del SAL n. 5 - per lavorazioni fino al 05/12/2022 - avverrà non appena perverrà dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il saldo relativo all'istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, presentata il 27/01/2023;

TENUTO CONTO che in data 24/01/2024 è stata presentata istanza per l'accesso al fondo relativa alla compensazione prezzi per le lavorazioni afferenti al SAL n. 7 (lavorazioni eseguite dal 04/08/2023 al 05/12/2023), si rinvia a successivo atto l'impegno delle relative risorse, che avverrà non appena perverranno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. DI PROCEDERE, come indicato in narrativa, alla parziale compensazione dei SAL n. 4 e 5 - per lavorazioni fino al 05/12/2022 - e alla compensazione del SAL n. 6 - per lavorazioni fino al 03/08/2023 - dell'appalto "09IR007/G4 Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2", CUP: J97B15000400003, CIG: 7037470FF2, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022;

2. DI DARE ATTO che i fondi pervenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in seguito alle sopra richiamate istanze di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 - per un totale di € 405.242,44 - risultano disponibili al capitolo 4332 della contabilità speciale 6010;

3. DI DARE ATTO che la quota dell'IVA relativa all'importo ricevuto dal MIT in relazione all'istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022 del 27/01/2023 - 22% di € 132.637,89, pari ad € 29.180,34 - trova copertura nel quadro economico come di seguito indicato:

- per € 1.497,85 alla voce 20 "Imprevisti", che conseguentemente viene azzerata;
- per € 18.658,60 alla voce 19 "Somme per revisione prezzi 2023", che conseguentemente viene azzerata;
- per € 9.023,89 alla voce 16 "Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico", che conseguentemente si riduce ad € 15.976,11;

4. DI APPROVARE il seguente aggiornamento del Quadro Economico relativo all'intervento di cui all'oggetto, in cui sono inserite le voci "Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte)" e "Compensazione al SAL 6":

			Richiesta Ord. n. 72/2003	QE rimodulato
A)	1	Importo dei lavori a base di gara	€ 5.151.728,57	€ 5.151.728,57
	2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 809.387,31	€ 809.387,31
A		Importo totale lavori da Appaltare	€ 5.961.115,88	€ 5.961.115,88
B)		Somme a disposizione per:	€	€
	3	I.V.A. aliquota 22%	€ 1.311.445,49	€ 1.311.445,49
	4	Risoluzione interferenze (FO Telecom, allaccio linee elettriche)	€ 215.000,00	€ 215.000,00
	5	Espropri	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	6	Spese tecniche per DL	€ 393.943,32	€ 393.943,32
	7	Spese tecniche per CSE		
	8	Spese tecniche per verifica esecutivo	€ 31.971,22	€ 31.971,22

	9	Spese per convenzione con Autostrade per l'Italia	€ 450.000,00	€ 450.000,00
	10	Spese per convenzione con RFI	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	11	Piano di monitoraggio post operam	€ 34.587,00	€ 34.587,00
	12	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici, ANAC	€ 26.170,78	€ 26.170,78
	13	Spese tecniche relative a: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Spese per eventuali analisi chimiche aggiuntive. Spese per ulteriori adempimenti per la sicurezza comprese riunioni con ASL	€ 58.657,58	€ 58.657,58
	14	Saldo progettazione definitiva ed esecutiva oltre IVA e CNA-PAIA	€ 155.988,40	€ 155.988,40
	15	Incentivo per funzioni tecniche (2% lavori) ex art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 101.520,53	€ 101.520,53
	16	Trasmissione dati e gestione da remoto dei dati di monitoraggio idrometrico	€ 25.000,00	€ 15.976,11
	17	Deposito cauzionale in favore di Autostrade per l'Italia S.p.A.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
	18a	Compensazione prezzi (secondo semestre 2021) ex art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021	€ 110.307,87	€ 110.307,87
	18aa	Iva su 18a	24.267,73	24.267,73
	18b	Compensazione SAL (2022) ex art. 26 D.L. n. 50/2022	€ 649.891,59	€ 649.891,59
	18bb	IVA su 18 b	€ 142.976,15	€ 142.976,15
	18c	Compensazione al SAL 4 (in parte) e 5 (in parte) – fondi da istanza 2022		€ 132.637,89
	18cc	IVA su 18c – non da istanza 2022		€ 29.180,34
	18d	Compensazione al SAL 6 – fondi da istanza 2023 -III finestra		€ 223.446,35
	18dd	IVA su 18d – da istanza 2023 -III finestra		€ 49.158,20
	19	Somme per revisione prezzi 2023 (compreso IVA)	€ 18.658,60	€ 0,00
	20	Imprevisti	€ 1.497,85	€ 0,00
B		Totale somme a disposizione	€ 5.272.884,12	€ 5.678.126,56
		A+B	€ 11.234.000,00	€ 11.639.242,44
		Somme stanziati con DGRT 1184 del 29/11/2016 e già recuperate a valere sul ribasso di gara	€ 416.000,00	€ 416.000,00
		TOTALE GENERALE	€ 11.650.000,00	€ 12.055.242,44

dove l'importo di Euro 11.639.242,44 trova copertura per Euro 400.000,00 sul capitolo n. 1113, per Euro 10.834.000,00 sul capitolo n. 1114, per € 405.242,44 sul capitolo 4332 della contabilità speciale n. 6010;

5. DI PROCEDERE con l'assunzione di impegno di spesa di € 434.422,78 a valere sulla C.S. 6010 a favore del RTI composto da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - capogruppo con sede legale in Barletta (BT), cap 76121, via Andria n. 153/B, C.F. e P.IVA 05065990722 - e da CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - mandante con sede legale in Gioiosa Marea (ME), cap 98063, Località Licari 37, C.F. e P.IVA 10149111006 - codice ben. 3181 - CIG 7037470FF2 - così come segue:

- Euro 405.242,44 sul capitolo n. 4332;
- Euro 29.180,34 sul capitolo n. 1114;

quale completamento della compensazione del SAL n. 4 e parziale compensazione del SAL n. 5 - per lavorazioni fino al 05/12/2022 - e compensazione del SAL n. 6 - per lavorazioni fino al 03/08/2023;

6. DI DARE ATTO che la compensazione complessiva del SAL n. 5 - per lavorazioni fino al 05/12/2022 - avverrà non appena perverrà dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il saldo relativo all'istanza di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022, presentata il 27/01/2023.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**